

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi metereologici avversi previsti a decorrere dal 20 dicembre 2019.

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. In conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:
 - l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
 - il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
 - l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai tecnici della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;
 - lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dal 20 dicembre 2019 e per tutta la durata dell'emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della L.R. n. 64/1986;
 - l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986.
2. Di disporre l'impiungamento dei capitoli delle uscite come di seguito indicato:

- storno dal capitolo 15000 al capitolo 15002 dell'importo pari ad euro 15.000,00;
 - storno dal capitolo 15000 al capitolo 15003 dell'importo pari ad euro 15.000,00.
3. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 1.000.000,00 a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:
- Euro 970.000,00.- per spese di investimento sul capitolo 64000 delle uscite;
 - Euro 15.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15002 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali);
 - Euro 15.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15003 delle uscite (codice SIOPE 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese).
4. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 10.000,00.- relativa agli oneri straordinari sul capitolo 16241 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), è posta a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte con le deliberazioni della Giunta regionale 177/2019 e n.1535/2019.
5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

- Allerta regionale n. 30/2019 del 20 dicembre 2019 diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica e di criticità idraulica emesso dal Centro Funzionale decentrato il 20 dicembre 2018 alle ore 12.42, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di piogge abbondanti e molto intense, vento forte in tutta la Regione, acqua alta e mareggiate sulle zone di allertamento C e D della Regione Friuli Venezia Giulia, a partire dalle ore 18.00 del 20 dicembre 2019 e fino alle ore 12.00 del 22 dicembre 2019;
- decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 20 dicembre 2019 e fino alla revoca del presente provvedimento, lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 30/2019 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;
- deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019, n.2053 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64;
- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres.

Motivazione

La previsione di cui all'allerta regionale n. 30/2019, comportante l'adozione della fase operativa di preallarme, configura il possibile verificarsi sull'intero territorio regionale di scenari di criticità, richiedendo il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile della Regione e dei volontari di protezione civile, che potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione, monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei Comuni colpiti. Potrà essere inoltre necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare,

l'effettuazione dei primi interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità. Risulta di conseguenza necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli del bilancio del Fondo per la protezione civile per l'esercizio in corso.

L'Assessore regionale alla protezione civile è autorizzato a disporre nel corso dell'esercizio storni di somme disponibili da un capitolo ad un altro delle uscite per la prima dotazione o per l'impinguamento della posta di specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione.

I capitoli 15002 e 15003 delle uscite del bilancio del Fondo regionale per la protezione civile non presentano sufficiente disponibilità per far fronte alle spese sopra descritte e risulta pertanto necessario disporre l'impinguamento dei suddetti capitoli, mediante storno dal capitolo 15000 per un importo pari ad euro 15.000,00 sul capitolo 15002 e pari ad euro 15.000,00 sul capitolo 15003 delle Uscite del bilancio per l'anno in corso del Fondo regionale per la protezione civile.

Riferimenti normativi

1. legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
 - 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
 - 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
2. l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
3. legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
4. art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi